



Prot. n. 254/AP
Napoli, 1 Agosto 2018

Ill.mi
Regione Campania
Il Presidente
On. Vincenzo De Luca
n.q. di Commissario ad Acta
per il Piano di rientro
dal disavanzo sanitario

seg.presidente@regione.campania.it
capo.gab@pec.regione.campania.it
commissariato.sanita@pec.regione.campania.it

Regione Campania
Direttore Generale per la
Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Avv. Antonio Postiglione

dq.04@pec.regione.campania.it
a.postiglione@regione.campania.it

Regione Campania
Direttore Generale per le
Politiche Sociali e Socio Sanitarie
Dott.ssa Fortunata Caragliano

f.caragliano@regione.campania.it
dq12.uod02@pec.regione.campania.it

Regione Campania
UOD Interventi socio-sanitari
Il Dirigente

Dott.ssa Marina Rinaldi
m.rinaldi@regione.campania.it
dq04.uod05@pec.regione.campania.it


ATTO STRAGIUDIZIALE DI SIGNIFICAZIONE E ISTANZA ex L. n. 241/1990

avente a oggetto: determinazione del fabbisogno regionale definitivo di strutture residenziali sociosanitarie per la salute mentale degli adulti {Case Alloggio ex Regolamento Regionale n. 4/2014 – di attuazione della L. R. n. 11/2007 – e relativo «Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007» – approvato con D.G.R.C. n. 107/2014 – [Sezione A - Servizi Residenziali e Semiresidenziali (pag. 60)]}

Aspat Campania

Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale
Centro Direzionale Isola E/3 – Torre Avalon
80143 NAPOLI

Partita Iva e Codice Fiscale 05964321219
Telefono 081 7345053 Fax 081 7345679
E-mail aspatinforma@gmail.com
Web www.aspatcampania.it





Il sottoscritto, nella qualità di rappresentante legale della scrivente Associazione di Categoria, maggiormente rappresentativa della Branca Salute Mentale afferente alla Macroarea Sociosanitaria della Regione Campania,

Premesso:

- a) che, con **Decreto commissariale n. 85** in data 08.08.2016¹, **artt. 5, 6 e 7 della parte dispositiva «DECRETA»**, le **prestazioni di Casa Alloggio** per persone adulte con disagio psichico **«di cui al Regolamento 4 del 7/4/2014»** venivano:
- i. **ricomprese prima vice nel novero delle cosiddette «prestazioni residenziali e semiresidenziali per la Salute Mentale»² – «valorizzate»** dal medesimo Decreto commissariale **«al netto della quota di compartecipazione a carico dell'utente/comune/Ambito di residenza, e quantificate sulla base dei posti letto risultati autorizzati (Case Alloggio) e accreditati (S.I.R./CD psichiatrici) e dei pazienti in carico ai servizi di salute mentale nell'anno 2014»** – in ambito della **«definizione per gli esercizi 2016 e 2017 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78, ed alla macroarea»** di specifico riferimento **«della salute mentale e socio sanitario»**;
 - ii. **«comutate su un numero complessivo di 600 posti letto, assunto quale fabbisogno regionale complessivo»³**;
- b) che, a mente del successivo **Decreto commissariale n. 99** del 22.09.2016⁴, avente a oggetto **«Piano regionale di Programmazione della Rete per l'Assistenza Territoriale 2016-2018»**, aveva a confermarsi **l'inclusione nella filiera di offerta regionale «qualificata di strutture residenziali e diurne in favore di cittadini con disagio psichico»⁵ delle Case Alloggio** in argomento, le quali ultime hanno a integrare l'intera filiera di offerta sociosanitaria regionale dei servizi intermedi di salute mentale garantiti alle persone adulte con disturbi mentali;
- c) che il **Decreto commissariale n. 14** del 01.03.2017⁶, avente a oggetto **«Programmi Operativi 2016-2018. Approvazione»**:
- i. ha ulteriormente confermato che le Case Alloggio per adulti con disagio psichiatrico ex Regol. Reg. n. 4/2014 integrano e rappresentano la tipologia assistenziale in cui si articola l'intera offerta sociosanitaria di residenzialità psichiatrica⁷;

¹ Pubblicato sul BURC n. 57 del 29 agosto 2016.

² Riferite {le «prestazioni per la Salute Mentale»} «alle strutture private SIR/CD psichiatriche di cui al DCA 5 del 10/01/2011 e le Case Alloggio di cui al Regolamento 4 del 7/4/2014»: cfr. DCA n. 85/2016, parte dispositiva «DECRETA», art. 6..

³ cfr. DCA n. 85/2016, parte dispositiva «DECRETA», art. 7..

⁴ Pubblicato sul BURC n. 63 del 26 settembre 2016.

⁵ Cfr. DCA n. 99/2016, «CAPITOLO 7 – AREA DELLA SALUTE MENTALE», § «7.5 - La residenzialità psichiatrica».

⁶ Pubblicato sul BURC n. 22 del 13 marzo 2017.

⁷ Cfr. DCA n. 14/2017; «Programma 19 - Assistenza sociosanitaria territoriale: residenziale, semiresidenziale, domiciliare e ambulatoriale»; «Intervento 19.1 - Assistenza sociosanitaria territoriale»; «Salute mentale».



- ii. **ha fissato**, all'esito di quanto richiesto dai Ministeri affiancanti dell'Economia e Finanze e della Salute, **un fabbisogno complessivo regionale cosiddetto di sola «prima istanza»⁸** di prestazioni residenziali sociosanitarie per la salute mentale degli adulti pari a 600 posti letto delle predette Case Alloggio;
 - iii. **ha ammesso, infine, e stabilito che «per questa ultima tipologia di struttura» {Case Alloggio} «la Regione deve procedere»⁹ a «definire» il «fabbisogno definitivo»;**
- d) che con nota prot. n. 0508520 del 24.07.2017 la Direzione Generale Tutela della Salute, coerentemente alle previsioni dei Programmi Operativi per il Piano di rientro sanitario, ha disposto, a far data dal **1° agosto 2017**, **il divieto di rilascio di ulteriori autorizzazioni alla realizzazione/riconversione/attivazione di strutture della tipologia Case Alloggio** per la salute mentale, «*al fine di avviare una puntuale e aggiornata mappatura congiunta*» dell'offerta sociosanitaria residenziale esistente per la salute mentale, prodromica e funzionale all'attesa definizione – sulla scorta dei dati di offerta (oltreché epidemiologici) aggiornati e disponibili – del fabbisogno regionale definitivo di tale setting assistenziale;
- e) che, da ultimo, **il Decreto commissariale n. 53** del 29.06.2018¹⁰, avente a oggetto «*Definizione per gli esercizi 2018 e 2019 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni afferenti la macroarea Sociosanitaria: RSA e CD, Salute Mentale, Hospice e SUAP.*», viene:
- i. ad asseverare le risultanze della cennata «*mappatura effettuata circa le strutture Comunità/Case Alloggio per la salute mentale, per le quali risultano 786 posti letto autorizzati alla data del 1/8/2017*»;
 - ii. a definire, per gli esercizi 2018 e 2019, specifici e distinti limiti per le AA.SS.LL. «*alle prestazioni e alla spesa per collocamento dei pazienti presso le strutture risultanti autorizzate alla data del 1/8/2017*»¹¹;
 - iii. a confermare il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per le strutture in oggetto stabilito dalla già richiamata nota prot. n. 0508520 del 24.07.2017, «*fatta salva la conclusione, entro il 31/10/2018, dei procedimenti amministrativi relativi a istanze già presentate ai Comuni/Ambiti territoriali alla data del 24/7/2017 e non ancora conclusi alla data del 1/8/2017...*»;

⁸ Cfr. nota della Direzione Generale Tutela della Salute prot. n. 0508520 del 24/07/2017, avente a oggetto: «*Assistenza residenziale psichiatrica e rilascio autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di strutture residenziali sociosanitarie per la salute mentale degli adulti*», al. 4°. Cfr. DCA n. 14/2017; «*Programma 19 - Assistenza sociosanitaria territoriale: residenziale, semiresidenziale, domiciliare e ambulatoriale*»; «*Intervento 19.1 - Assistenza sociosanitaria territoriale*»; «*Salute mentale*»: «*Il fabbisogno determinato per l'offerta residenziale ... di salute mentale è frutto di una stima provvisoria effettuata sulla scorta dei dati epidemiologici e di offerta disponibili ...*».

⁹ Invero «entro il 2017», stando alle precise statuizioni dettate in materia dal DCA n. 14/2017; «*Programma 19 - Assistenza sociosanitaria territoriale: residenziale, semiresidenziale, domiciliare e ambulatoriale*»; «*Intervento 19.1 - Assistenza sociosanitaria territoriale*»; «*Salute mentale*».

¹⁰ Pubblicato sul BURC n. 48 del 16 luglio 2018.

¹¹ Corsivo tratto da DCA n. 53/2018, parte «*DECRETA*», art. 6..



Considerato:

- a) che, nonostante le predette risultanze quantitative {di cui alle premesse del presente atto, lett. e), i.} della mappatura della offerta sociosanitaria residenziale regionale esistente per la salute mentale, (risultanze) suscettibili peraltro di eventuali accrescimenti in relazione alle strutture sociosanitarie in corso di autorizzazione entro il 31.10.2018 {di cui alle premesse del presente atto, lett. e), iii.}, la valorizzazione dei limiti prestazionali e di spesa stabiliti in capo alle AA.SS.LL. dal DCA n. 53/2018 «*per collocamento dei pazienti presso le*» Case Alloggio per adulti con disagio psichiatrico ex Regol. Reg. n. 4/2014 «*risultanti autorizzate alla data del 1/8/2017*» si palesa tuttora ancorata alla stima provvisoria del relativo fabbisogno complessivo regionale di sola «*prima istanza*», consistente in 600 posti letto delle medesime Case Alloggio per l'intera Regione;
- b) **che, in ragione di quanto dianzi descritto alla precedente lett. a), viene a ingenerarsi, per effetto della mancata rideterminazione esplicita e univoca – sulla scorta dei dati di offerta (oltreché epidemiologici) aggiornati e disponibili – del fabbisogno regionale programmato definitivo del setting assistenziale *de qua* vs. fabbisogno regionale programmato di sola «prima istanza» del medesimo setting assistenziale, un grave e preoccupante squilibrio tra volumi di attività concretamente posti a carico {al netto della quota di compartecipazione a carico dei Comuni/Ambiti o degli utenti} del Servizio Sanitario Regionale dal medesimo DCA n. 53/2018 «*per collocamento dei pazienti presso le*» Case Alloggio per adulti con disagio psichiatrico ex Regol. Reg. n. 4/2014 «*risultanti autorizzate alla data del 1/8/2017*» {219.000 prestazioni / esercizio = 600 posti letto di fabbisogno cosiddetto di «prima istanza» per l'intera Regione X 365 giorni / anno} e capacità produttiva reale dei programmi di residenzialità sociosanitaria psichiatrica erogati nel biennio 2016-2017 / in atto {tendente a → 286.890 prestazioni / esercizio = 786 posti letto «autorizzati alla data del 1/8/2017» X 365 giorni / anno}, rispondenti in concreto ai bisogni di prestazioni socio-sanitarie per la bassa intensità assistenziale a carattere residenziale in favore di cittadini adulti con disagio psichiatrico;**
- c) che **tale ultimo lamentato squilibrio**, di cui alla precedente lett. b), **può minare e/o compromettere** la imprescindibile necessità di garantire, nel pieno rispetto degli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente, **gli irrinunciabili livelli essenziali di assistenza** ex DPCM 12 gennaio 2017 – art. 33, comma 2, lett. c) – oltreché la continuità assistenziale dei programmi già in atto di residenzialità sociosanitaria psichiatrica in favore dei soggetti adulti con disagio psichiatrico, che presentano un grado di autonomia medio e abilità psicosociali sufficientemente acquisite e non necessitano di assistenza sanitaria continuativa;
- d) che, infine, lo «*specifico atto commissariale*», cui pure il DCA n. 53/2018 rimanda «*la programmazione e la disciplina di ulteriori accreditamenti di strutture sociosanitarie risultanti autorizzate all'esercizio o in corso di autorizzazione*», non può non prendere le mosse da una preventiva stabilizzazione del dato di offerta sociosanitaria programmata regionale di residenzialità psichiatrica, suddiviso e articolato per ciascuna delle AA.SS.LL. Regionali;



Ravvisato:

- a) che **essenziali risultano essere le prestazioni sociosanitarie di residenzialità psichiatrica erogate dalle Case Alloggio** in oggetto, le quali, a mente dell'articolo 33, comma 2, lettera c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 – recante «*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*» –, sono ricomprese a ogni effetto – tra le tipologie di trattamento in cui si articola, in relazione al livello di intensità assistenziale, l'assistenza residenziale alle persone con disturbi mentali garantita dal Servizio sanitario nazionale – nell'ambito dei «*trattamenti socio-riabilitativi, rivolti a pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, che richiedono interventi a bassa intensità riabilitativa*», la remunerazione della cui quota sanitaria è posta a totale carico del Fondo Sanitario Regionale (FSR), essendo, dunque, prevista anche una compartecipazione da parte degli utenti/Comuni;
- b) che **le medesime Case Alloggio**, erogando «*attività volte a favorire il completamento del percorso terapeutico teso a raggiungere un soddisfacente grado di autonomia*»¹², **consentono peraltro di portare a compimento l'ampio processo di riconversione e adeguamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti adulti con disagio psichiatrico**, in grado di coprire i diversi gradi di bisogno di assistenza (sanitario – intensivo ed estensivo –, sociosanitario e sociale) e, pertanto, di perseguire gli indefettibili principi/diritti dell'inclusione,
- i. evitando forme di ricovero improprie in strutture non deputate alla cura del disagio psichiatrico;
 - ii. attuando una strategia che possa combinare approcci terapeutici e psicoterapeutici, socio-assistenziali e riabilitativi;
 - iii. favorendo la fuoriuscita della famiglia quando voluta dai pazienti sostenendo, positivamente, le relazioni fra soggetto e famiglia;
 - iv. superando l'istituzionalizzazione e qualunque forma di emarginazione dal contesto sociale di persone che presentano disabilità psichiatriche, anche di lunga durata;
 - v. migliorando la qualità della vita, favorendo il reinserimento sociale del soggetto ospite, in modo rispondente alla sua personalità e ai suoi interessi;

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ravvisato,

lo scrivente, nella qualità di latore degli interessi legittimi delle Strutture Associate indicate in epigrafe,

SIGNIFICA:

- A. Che a tutt'oggi **l'Ente Regione Campania non ha ancora proceduto alla definizione del fabbisogno regionale complessivo definitivo di offerta sociosanitaria residenziale programmata per i soggetti in età adulta con disagio psichico** {Case Alloggio ex Regolamento Regionale n. 4/2014 – di attuazione della L. R. n. 11/2007 – e relativo «*Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui*

¹² Cfr. DCA n. 99/2016, «*CAPITOLO 7 – AREA DELLA SALUTE MENTALE*», § «7.5 - *La residenzialità psichiatrica*».



al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007» – approvato con D.G.R.C. n. 107/2014 – [Sezione A - Servizi Residenziali e Semiresidenziali (pag. 60)], suddiviso e articolato per ciascuna delle AA.SS.LL. Regionali;

- B. Che la **circostanza dianzi lamentata rischia di minare e/o compromettere la imprescindibile necessità di garantire**, nel pieno rispetto degli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente, gli irrinunciabili livelli essenziali di assistenza ex DPCM 12 gennaio 2017 – art. 33, comma 2, lett. c) – **oltreché la continuità assistenziale dei programmi già in atto** di residenzialità sociosanitaria psichiatrica in favore dei soggetti adulti con disagio psichiatrico, che presentano un grado di autonomia medio e abilità psicosociali sufficientemente acquisite e non necessitano di assistenza sanitaria continuativa,

E, PERTANTO,

CHIEDE:

- A. Che l'**Amministrazione sanitaria regionale proceda**, non oltre i tempi a ciò strettamente indispensabili e senza ulteriore ingiustificato ritardo, **alla definizione univoca del fabbisogno regionale complessivo definitivo di prestazioni di Casa Alloggio per adulti con disagio psichiatrico ex Regolamento Regionale n. 4/2014** sulla scorta dei dati epidemiologici e di offerta – regolarmente abilitata ex Regolamento Regionale n. 4/2014 all'erogazione di prestazioni sociosanitarie residenziali per la salute mentale degli adulti, *«il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico della pubblica amministrazione»*¹³ – aggiornati e disponibili su scala regionale e aziendale¹⁴, assicurando, a mente di quanto pure stabilito dal DCA n. 14/2017 per tale ultima tipologia di struttura e tuttora disatteso, la stabilizzazione del dato di offerta sociosanitaria programmata regionale di residenzialità psichiatrica, suddiviso e articolato per ciascuna delle AA.SS.LL. Regionali, e la relativa conseguente integrazione dei Programmi Operativi in atto;
- B. Che, all'esito di quanto richiesto alla precedente lett. A., **la medesima Amministrazione sanitaria regionale abbia ad aggiornare i limiti prestazionali e di spesa stabiliti in capo alle AA.SS.LL. dal DCA n. 53/2018** *«per collocamento dei pazienti presso le»* Case Alloggio per adulti con disagio psichiatrico ex Regol. Reg. n. 4/2014 *«risultanti autorizzate alla data del 1/8/2017»*, in considerazione e a mente del rideterminato fabbisogno regionale programmato del *setting* assistenziale *de qua*.

CHIEDE,

infine, espresso riscontro al presente atto nonché il nome del responsabile del procedimento onde consentire l'esercizio di tutti i diritti di partecipazione al procedimento, assegnando, all'uopo, trenta giorni ai sensi della L. 241/1990.

Deferenti saluti.

Il Presidente
Dr. Pier Paolo Polizzi

¹³ Cfr. Regolamento regionale n. 4 del 7 aprile 2014, di attuazione della legge n. 11/2007, all'art. 2, comma 1, lett. e).

¹⁴ Cfr. anche ns. nota prot. n. 240/AP del 19 luglio 2018, avente a oggetto: *«Segnalazione relativa a sottostima del fabbisogno ex DCA 53/2018 delle Case Alloggio della Branca Salute Mentale.»*